

Martedì 20 aprile 2004

P5_TC1-COD(2003)0302

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando *secondo* la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ⁽⁵⁾ ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno, **in particolare per quanto riguarda il commercio di gas attraverso le frontiere e tra i vari sistemi di trasporto**. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare in materia di principi tariffari, trasparenza, gestione della congestione e bilanciamento.
- (2) **La creazione di un effettivo mercato interno del gas dovrebbe essere promossa aumentando il numero degli operatori presenti sul mercato capaci di trasportare il gas oltre le frontiere, il che comporterebbe un'intensificazione della concorrenza in tutta la Comunità europea.**
- (3) L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio dei primi orientamenti per le buone pratiche adottati dal Forum dei regolatori europei per il gas nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione di queste norme in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari opportunità di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderli giuridicamente obbligatori.
- (4) Un secondo gruppo di norme comuni, la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche, è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003. Il presente regolamento *dovrebbe* pertanto stabilire, in base a questi nuovi orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.
- (5) **Nel preparare gli orientamenti conformemente all'articolo 9 e prima che la Commissione ne faccia una presentazione formale, è importante assicurare la piena consultazione e cooperazione con tutti gli organismi industriali implicati. Il Forum dei regolatori europei per il gas e il Gruppo dei regolatori europei sono gli organismi indicati per garantire questa consultazione.**
- (6) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinati i diritti per l'accesso alla rete, in modo da assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivamente sostenuti.

⁽¹⁾ GU C (...) del (...), pag. (...).

⁽²⁾ GU C (...) del (...), pag. (...).

⁽³⁾ GU C (...) del (...), pag. (...).

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Martedì 20 aprile 2004

- (7) È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, riguardanti in particolare, per esempio, la durata dei contratti di trasporto offerti e i contratti su base interrompibile, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità europea e **garantire che i servizi per l'accesso di terzi siano sufficientemente compatibili in modo da non ostacolare il commercio transfrontaliero nonché** consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.
- (8) La gestione della congestione contrattuale delle reti, **in particolare in corrispondenza delle frontiere e di altri punti di interconnessione fra sistemi di trasporto**, è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare le capacità non utilizzate conformemente al principio «use it or lose it» (che prevede la perdita della capacità se quest'ultima non viene usata) con il diritto dei detentori della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.
- (9) Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.
- (10) Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile per poter sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni.
- (11) I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori del sistema di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già stabilite in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori del sistema di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed effettive.
- (12) Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento *dovrebbe* pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione *dovrebbero* assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati in virtù di esso.
- (14) Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche per l'applicazione di questi principi, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Queste regole dovranno essere sviluppate nel corso del tempo ed essere attuate da successive norme relative a questioni quali l'attenuazione della congestione contrattuale. Il regolamento deve prevedere l'adozione di queste nuove regole in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione *dovrebbe considerare* dette informazioni come riservate. Ove necessario, la Commissione *dovrebbe* avere la possibilità di chiedere le informazioni necessarie direttamente alle imprese interessate, a condizione che le competenti autorità nazionali ne siano informate.
- (16) Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
- (17) Poiché lo scopo dell'azione prevista, istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Martedì 20 aprile 2004

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende dettare norme eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, **al fine di consentire ai terzi che sono utenti della rete di spostare il loro gas da un sistema di trasporto verso un qualunque altro sistema di trasporto del gas fisicamente collegato all'interno della Comunità europea, a beneficio della concorrenza nel mercato interno del gas.** A tal fine stabilisce i principi riguardanti i diritti di accesso alla rete, definisce i servizi necessari, armonizza l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, determina gli obblighi di trasparenza, gli oneri di bilanciamento e sbilancio e stabilisce la necessità di agevolare i mercati secondari per lo scambio di capacità. **Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasporto per i quali è richiesto un accesso di terzi regolamentato ai sensi della direttiva 2003/55/CE.**

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e degli orientamenti da adottare sulla sua base valgono le seguenti definizioni:

- 1) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione o una rete regionale di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream»), ad esclusione della fornitura;
- 2) «contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;
- 3) «capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;
- 4) «gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità dell'impresa di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
- 5) «mercato secondario»: il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;
- 6) «programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete all'impresa di trasporto del flusso effettivo che desidera effettuare immissioni nel sistema o prelievi da esso;
- 7) «nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la comunicazione di una dichiarazione corretta;
- 8) «saldo residuo»: il saldo fisico che assicura l'integrità del sistema nel periodo di bilanciamento;
- 9) «integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete o un'infrastruttura di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;
- 10) «periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;
- 11) «utenti della rete»: un cliente **o un potenziale cliente** di un gestore del sistema di trasporto **e gli stessi** gestori del sistema di trasporto, **nella misura in cui per essi** sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

Martedì 20 aprile 2004

- 12) «servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, basati sulla capacità interrompibile;
- 13) «capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
- 14) «servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;
- 15) «servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;
- 16) «capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita dal gestore del sistema di trasporto;
- 17) «capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;
- 18) «capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
- 19) «capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
- 20) «congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica, ossia quando tutta la capacità tecnica è garantita ai sensi del contratto;
- 21) «mercato primario»: il mercato della capacità **venduta** direttamente dal gestore del sistema di trasporto **o venduta dal detentore del monopolio dei diritti o servizi di capacità di trasporto a lungo termine**;
- 22) «congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
- 23) «nuovi soggetti attivi sul mercato»: imprese non ancora attive nel settore dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro in questione e che sono considerate come operatori di piccole dimensioni o sono entrate sul mercato soltanto due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sono considerate come operatori di piccole dimensioni;
- 24) «operatore di piccole dimensioni»: una società con una quota di mercato inferiore al 3 % del mercato nazionale del gas nel quale opera;
- 25) «**accordi di interconnessione**»: **accordi tra gestori di sistemi di trasporto interconnessi, destinati a garantire l'interoperabilità dei punti di interconnessione e che possono includere specifiche energetiche (pressione, temperatura e caratteristiche chimiche del gas), nonché variazioni dei livelli di flusso e il funzionamento del punto di interconnessione**;
- 26) «**accordi di bilanciamento operativo**»: **accordi tra gestori di sistemi di trasporto interconnessi, destinati a garantire l'interoperabilità del punto di interconnessione, che includono il funzionamento dei conti energetici degli gestori dei sistemi di trasporto nel punto di interconnessione e si utilizzano per compensare i piccoli squilibri operativi, garantendo che gli utenti della rete ricevano tutto ciò che è previsto dal loro programma di trasporto, salvo in caso di un deficit o un eccesso significativi**;
- 27) «**punti rilevanti**»: **includono almeno tutti i punti di ingresso e i principali punti di uscita amministrati dal gestore del sistema di trasporto, tutti i punti che collegano la rete di trasporto con i diversi gestori di rete e con impianti GNL e di stoccaggio, tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto e tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE.**

2. Sono di applicazione anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE.

Martedì 20 aprile 2004

Articolo 3

Oneri per l'accesso alle reti

1. Gli oneri **o le metodologie utilizzate per calcolarli** applicati dai gestori del sistema di trasporto per l'accesso alle reti devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e *rispecchiare* i costi **efficientemente** sostenuti, incluso il rendimento del capitale investito, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative **nazionali e internazionali** delle tariffe. **Gli oneri o le metodologie utilizzate per calcolarli** devono essere applicati in modo non discriminatorio.

Gli oneri facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, **fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.**

2. Gli oneri di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato o falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. **Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino il commercio transfrontaliero, i gestori della rete di trasporto provvedono attivamente alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.**

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi

1. **I gestori delle reti di trasporto cercano di evitare qualsiasi ostacolo al commercio di gas derivante dal modo in cui i servizi di accesso per i terzi sono concepiti o attuati. Eventuali ostacoli esistenti dovrebbero essere rimossi.**

2. I gestori del sistema di trasporto offrono servizi di accesso per i terzi a tutti gli utenti della rete alle stesse condizioni contrattuali, usando contratti tipo o un codice di rete comune.

3. I gestori del sistema di trasporto forniscono servizi di accesso per i terzi sia garantiti che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di **interruzione.**

4. I gestori del sistema di trasporto offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

5. I contratti di trasporto sottoscritti al di fuori di un «anno termico», con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto di trasporto standard su base annuale, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate.

6. **I gestori delle reti di trasporto garantiscono l'interoperabilità tra i vari sistemi, inter alia mediante la partecipazione sia ad accordi normalizzati di interconnessione sia ad accordi normalizzati di bilanciamento operativo a qualunque interfaccia.**

7. **Ai fini della vendita o assegnazione dei servizi a terzi, qualsiasi impresa che detenga il monopolio dei diritti di capacità di lungo periodo ha i medesimi obblighi del gestore della rete di trasporto del gasdotto al quale tali diritti si riferiscono.**

8. **Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.**

Martedì 20 aprile 2004

Articolo 5

Principi del sistema di assegnazione della capacità
e procedure di gestione della congestione

1. **La capacità massima in tutti i punti rilevanti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.**
2. I gestori del sistema di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. **Essi dovrebbero:**
 - (a) **fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;**
 - b) **garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i «trading hubs» e nel contempo essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;**
 - c) **essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.**
3. Quando i gestori del sistema di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto, questi ultimi tengono conto dei seguenti principi, che si applicano in caso di congestione contrattuale:
 - a) il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario **almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;**
 - b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.
4. Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata, e **in caso di prolungata e significativa** congestione contrattuale, i gestori del sistema di trasporto, in collaborazione con le autorità competenti, **cercano di liberare la capacità in questione allo scopo di applicare i principi stabiliti nel paragrafo 3, lettere a) e b).**
5. In caso di congestione fisica, si applicano soluzioni non discriminatorie basate sul mercato.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza

1. I gestori del sistema di trasporto pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. **Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori delle reti di trasporto o le autorità nazionali competenti dovrebbero pubblicare informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.**
3. Per i servizi forniti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano **a scadenza periodica e ricorrente, e in un formato di facile impiego**, informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti **o gasdotti** rilevanti. **I punti e gasdotti rilevanti comprendono tutte le connessioni con altri sistemi di trasporto.**
4. **Gli altri** punti pertinenti di un sistema di trasporto **per i quali** devono essere **pubblicate informazioni sono stabiliti** dalle autorità nazionali di regolamentazione, **previa consultazione degli utenti della rete.**
5. Quando un gestore del sistema di trasporto ritiene di non poter pubblicare tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede all'autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per il punto o i punti in questione.

Martedì 20 aprile 2004

L'autorità nazionale di regolamentazione rilascia o rifiuta l'autorizzazione, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno competitivo del gas. *Se l'autorizzazione è rilasciata*, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Non sono previste deroghe all'obbligo di pubblicazione se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

6. I gestori del sistema di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

Articolo 7

Bilanciamento e oneri di bilanciamento

1. Le regole di bilanciamento devono essere elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e devono basarsi su criteri obiettivi. Dette regole devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

2. Gli utenti della rete non sono soggetti ad alcun obbligo di bilanciare i propri conferimenti e prelievi su un periodo più breve di quello che sarebbe possibile utilizzando un sistema di bilanciamento basato sul mercato. Durante il periodo transitorio che precede il raggiungimento di tale obiettivo, l'autorità nazionale di regolamentazione garantisce la disponibilità di un servizio di bilanciamento non basato sul mercato che favorisce l'ingresso di nuovi partecipanti.

3. In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza devono essere almeno tali da riflettere le variazioni stagionali e le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

4. Di norma gli oneri di bilanciamento rispecchiano i costi, ma forniscono allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Gli oneri di bilanciamento sono pubblicati.

5. I gestori del sistema di trasporto possono applicare sanzioni agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non è in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

6. Le sanzioni che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti sono ridistribuite agli utenti della rete in modo non discriminatorio. Il metodo di ridistribuzione di detti costi deve essere approvato dalle competenti autorità nazionali.

7. Qualora abbiano ottenuto o sia lecito supporre che possano ottenere le relative informazioni, i gestori del sistema di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete che risultano necessarie per consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive. Gli oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sono pubblicati.

Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori del sistema di trasporto.

8. Gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasporto armonizzino i sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Martedì 20 aprile 2004

Articolo 8

Mercati secondari

I gestori *del sistema* di trasporto **consultano gli utenti della rete** per consentire e agevolare il libero scambio di diritti di capacità tra utenti registrati della rete in un mercato secondario. Essi elaborano contratti di trasporto standard e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della **rete**.

Articolo 9

Orientamenti

1. Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

- a) i dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;
- b) i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, in conformità con l'articolo 4;
- c) i dettagli sui principi sottesi ai sistemi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, in conformità con l'articolo 5;
- d) i dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, in conformità con l'articolo 6;
- e) i dettagli sulle regole e sugli oneri di bilanciamento, in conformità con l'articolo 7;
- f) i dettagli sui mercati secondari, in conformità con l'articolo 8.

2. Gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono stabiliti nell'allegato e sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, *paragrafo 3*.

3. **Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento**, la Commissione adotta gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere a), e) ed f) *secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3*.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione degli Stati membri garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati conformemente all'articolo 9.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Martedì 20 aprile 2004

2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

Nella richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 13, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione fissa un termine ragionevole, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza **delle stesse**.

3. **Quando** un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste all'articolo 13, **paragrafo 2**.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

4. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate solo ai fini dell'articolo 9.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1° luglio 2005 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, o omettono di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 11, *paragrafo 3*, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Martedì 20 aprile 2004

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003*, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽¹⁾.

2. Il Comitato consulta i gestori del sistema di trasporto, gli utenti della rete e i consumatori di gas e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete che non siano discriminatorie e rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. La relazione è **elaborata in ottemperanza all'obbligo di presentare una relazione di cui alla direttiva 2003/55/CE** ed è corredata, se necessario, di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. **Uno Stato membro non può essere esonerato dai suoi obblighi senza una modifica del regolamento.**

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.